

STATUTO

**FORMAMENTE IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCALEA CS VIA FIUME LAO 467

Numero REA: CS - 228945

Codice fiscale: 03344000785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"FORMAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita la Società cooperativa denominata "FORMAMENTE IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Scalea (CS), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2) Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3) Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla l. 142/2001.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al

raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La Cooperativa può operare anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4) Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la predisposizione di beni e servizi per lo svolgimento - nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa - delle attività di: gestione di scuole materne, scuole per l'infanzia, asili nido e micronido, scuole primarie, scuole secondarie e scuole collegate a quelle secondarie, professionali, specialistiche e scuole di specializzazione e lingue straniere, di scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci e loro figli minori (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della società); di centri sociali, centri culturali, consultori familiari, medico-psico-pedagogici; - la costruzione, l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, di ambienti protetti quali asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed interrelazionale; - assistenza sociale, inclusa progettazione, impianto e coordinamento di servizi sociali sul territorio; l'assistenza socio-psico-pedagogica; l'assistenza domiciliare ed il sostegno, anche a bambini e ragazzi inabili; assistenza ai minori; assistenza agli anziani; attività previste per i consultori familiari; la formazione professionale, sia per quanto riguarda l'obbligo formativo che per la formazione superiore e la formazione continua con particolare attenzione ad utenze speciali, quali disabili, tossicodipendenti, detenuti, immigrati; la riqualificazione professionale di persone già in servizio; - l'istruzione e la formazione permanente, con particolare attenzione all'orientamento scolastico e professionale; - la formazione permanente degli adulti e degli anziani; - la formazione degli operatori sociali e dei formatori; - la promozione dell'animazione culturale; la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle finalità istituzionali; la programmazione e la gestione di corsi e/o progetti di formazione professionale con finanziamento delle istituzioni regionali, statali e comunitarie e dei privati; - Erogazione corsi ECM (educazione continua in medicina) e attività di formazione in ambito sanitario; - Erogazione di formazione continua nel settore della salute; - Erogazione corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; - Erogazione di servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione esterna all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni di età; - Erogazione di formazione nell'ambito dell'Obbligo Formativo: a) Tirocini nella transazione al lavoro; b) Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nell'istruzione; c) Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nella formazione; d) Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nell'apprendistato; - Erogazione di formazione nell'ambito della formazione Superiore: a) Tirocini nella transazione al lavoro; b) Formazione post obbligo formativo; c) Formazione post diploma; d) IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore); e) Formazione nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea specialistica; f) Formazione post laurea; g) Formazione per la creazione di impresa; - Erogazione di formazione

nell'ambito della Formazione Continua e Permanente: a) Tirocini nella transazione al lavoro; b) Formazione post obbligo formativo; c) Formazione nell'ambito dell'apprendistato post obbligo formativo; d) Formazione permanente; e) Formazione per occupati; - Erogazioni servizi per il lavoro; - Attività di ricerca, selezione e collocamento del personale, incluse le attività di ricerca e collocamento di figure professionali dirigenziali descrizione del tipo di impiego, esame dei candidati, controllo delle referenze eccetera, attività delle agenzie ed uffici di casting eccetera come agenzie di casting teatrale attività delle agenzie di collocamento on-line ideazione e creazione di test psico-attitudinali per selezione del personale o per scopi analoghi. - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale; - consulenza, ad imprese ed enti pubblici e privati nell'ambito di interventi e progetti di finanza straordinaria; la consulenza sulle modalità di reperimento dei mezzi necessari per il finanziamento degli investimenti, lo sviluppo dell'attività aziendale; la strutturazione e la redazione di business plan; assistenza alle aziende per la finalizzazione di finanziamenti relativi a specifici investimenti caratterizzati da ampi livelli di complessità di strutturazione; Servizi di internazionalizzazione d'impresa, servizi di promozione del Made in Italy Alta Formazione; - Formazione per le categorie speciali; - Organizzazione di corsi per docenti riconosciuti dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca); - Servizi rivolti agli anziani, ai malati e alle persone affette da demenza e Alzheimer quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza domiciliare; assistenza domiciliare integrata; assistenza ospedaliera; comunità alloggio; case di cura; case di riposo; residenze protette; case albergo; centri diurni; centri di riabilitazione motoria; attività infermieristiche e sanitarie; interventi di supporto psichico, cognitivo e relazionale; servizi di sostegno alle famiglie, agli anziani e ai malati; interventi di consulenza socio-assistenziale, sanitaria e/o educativa; presidi per la tutela della salute mentale; attività di animazione e a carattere socio-ricreativo; centri ricreativi stagionali o permanenti; trasporto e assistenza al trasporto; sostegno nella ricerca di assistenti familiari -badanti- adeguatamente formati per il lavoro di cura alla persona, assistenza e supporto all'integrazione e all'inserimento lavorativo dei soci assistenti familiari presso le famiglie; strutture di accoglienza e/o ricettive per familiari e accompagnatori dei degenti negli ospedali; - Servizi rivolti a persone adulte e/o nuclei familiari e monoparentali in stato di disagio sociale e/o con problematiche psico-sociali, come soggetti senza dimora, ex detenuti, soggetti in regime di semi libertà e/o in regime di detenzione domiciliare o di affidamento ai servizi, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, persone in situazione di grave disagio economico a rischio di esclusione sociale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di accoglienza; comunità terapeutiche; comunità familiari e case famiglia; comunità alloggio e alloggi sociali; operatori mobili di strada; progetti volti all'inserimento o reinserimento sociale. Servizi rivolti a persone affette da dipendenze patologiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) attività di prevenzione attraverso la gestione di corsi di studio, formazione ed aggiornamento professionale dei soggetti medesimi, nonché per operatori ed educatori pubblici e privati nel settore della devianza, attività didattica; promozione e partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti; 2) attività di cura fisica e psicologica dei medesimi soggetti; 3) attività di riabilitazione attraverso la gestione di presidi, centri diurni, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, comunità per minori, gruppi appartamento, case rifugio, housing e co-housing sociale, centri sociali, centri di consulenza; 4) attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso promozione e gestione di

corsi di recupero ed aggiornamento professionale, anche promuovendo e sostenendo attività di agricoltura sociale; - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

La cooperativa può promuovere la conoscenza di esperienze teatrali significative per il loro valore culturale e di scambio fra paesi e popoli diversi promuovere la conoscenza di esperienze relative alla danza e alle espressioni del corpo di ogni paese del mondo ed eventualmente organizzare corsi, meeting e stage per lo scambio di tali esperienze promuovere una più ampia conoscenza delle arti visive (compresa la fotografia, con particolare attenzione alle esperienze di giovani artisti; sviluppare e promuovere la conoscenza della tradizione e della cultura del territorio anche in rapporto e interscambio con le emergenti realtà dell'immigrazione promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche dati.

La cooperativa svolge anche le seguenti attività: - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; - Organizzazione di mostre; - Organizzazione e promozione di eventi volti alla diffusione della lettura, presentazione e promozione di opere letterarie e organizzazione di premi letterari - Organizzazione di eventi interattivi in ambito culturale; la Società si adopererà per lo studio, la conoscenza e la divulgazione della cultura teatrale antica e moderna, italiana e non; si occuperà dell'organizzazione e la gestione di scuole e accademie di formazione alle arti dello spettacolo, di corsi di base per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e terza età, di corsi di perfezionamento o aggiornamento per gli operatori nel settore della scuola, dell'educazione, dell'animazione e dello spettacolo; della produzione e la promozione di spettacoli teatrali, video, film, trasmissioni televisive, concerti, incisioni musicali che promuovano l'arte e la cultura dando spazio in modo particolare ai giovani; della gestione di teatri, emittenti radiofoniche o televisive, pubblicazioni editoriali, che promuovano l'arte e la cultura dando spazio in modo particolare ai giovani; la promozione di ogni attività che possa riuscire utile nel campo della cultura, anche intesa quale elevata utilizzazione del tempo libero; - l'erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative d'animazione turistica per la valorizzazione di aree territoriali locali e attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative di marketing turistico; il razionale utilizzo delle unità immobiliari messe a disposizioni da privati ed enti pubblici, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, ai fini della promozione e della gestione di servizi ricettivi collettivi e coordinati (albergo diffuso), per lo sviluppo dell'offerta turistica dei territori presi in considerazione; - l'organizzazione ed il coordinamento della ricettività esistente anche attraverso la promozione e la gestione di attività finalizzate alla commercializzazione di offerte di pacchetti turistici ivi comprese le iniziative promozionali e pubblicitarie; la promozione, l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, manifestazioni espositive, convegni, manifestazioni tematiche e di altre iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche anche in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati; la gestione di servizi turistico - ricreativi e d'ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo che tramite la gestione di

impianti turistici e di servizi collegati al turismo; - la promozione culturale, favorendo programmi di studio, ricerca, documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali, con particolare riguardo alla cultura e all'identità regionale e allo stato e alla condizione dei processi formativi in Calabria; Svolgimento da oggi attività diretta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale;

La società ha per oggetto l'organizzazione di strutture e l'erogazione di servizi per l'insegnamento, l'aggiornamento, la formazione tecnica, professionale e scientifica e i corsi di recupero e di specializzazione, l'organizzazione di corsi di formazione ed eventi formativi residenziali nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) del ministero della salute per personale sanitario, medico e non medico, dipendente e libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Gli eventi formativi potranno, altresì, essere organizzati anche attraverso programmi di formazione a distanza (FAD), che potranno essere realizzati sia attraverso supporto cartaceo o informatico che on-line.

A tale scopo la società, ove localmente non possieda in proprio strutture specifiche e mezzi didattici idonei, potrà stipulare accordi, convenzioni o altri contratti specifici con altri soggetti, per documentare la disponibilità degli stessi alla realizzazione di eventi formativi residenziali e potrà, inoltre, documentare il possesso di adeguate competenze editoriali, sia direttamente che mediante accordi o convenzioni con altri soggetti, per lo svolgimento di programmi di formazione a distanza. Per la formazione la società costituirà un board tecnoscienctifico che sarà garante delle competenze andragogiche, tecniche e scientifiche dei professionisti scelti come docenti per gli eventi formativi.

La formazione in favore di aziende e/o enti pubblici o privati, utenti e/o privati cittadini, se finanziata da Enti pubblici territoriali o dall'Unione Europea, avviene con totale assenza di finalità di lucro.

La società operante nel settore del terziario avanzato, ha per oggetto:

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, addestramento e di orientamento per l'inserimento nel mondo del lavoro; - la formazione continua in sanità; la formazione per il personale della scuola nei seguenti ambiti: innovazione didattica e didattica digitale; educazione alla cultura economica; bisogni individuali e sociali dello studente; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti; la formazione continua e l'aggiornamento per professionisti e lavoratori afferenti ai principali settori dell'industria e del terziario; la formazione tecnica e scientifica finalizzata all'innovazione tecnologica delle imprese e delle organizzazioni; la formazione e la consulenza per lo sviluppo manageriale; la formazione e la consulenza orientate al miglioramento organizzativo e delle performance; la formazione sulle normative vigenti e sugli aggiornamenti legislativi; - l'alta formazione specialistica; la formazione attraverso l'impiego delle tecnologie e degli strumenti innovativi per la didattica; la sperimentazione, la realizzazione e la diffusione di processi, di metodologie, di modelli e di tecnologie innovative nel campo della formazione, con riferimento alle tecnologie ipermediali, all'intelligenza artificiale e alla formazione a distanza (e-learning) favorendo l'interazione tra persone, aziende, università, istituzioni di ricerca, agenzie formative, istituzioni pubbliche; la formazione finanziata attraverso finanziamenti a erogazione regionale e nazionale, fondi interprofessionali, bandi pubblici e privati; la produzione e la commercializzazione di sistemi informatici e/o telematici integrati automatizzati propri e/o di terzi di periferiche e materiale di consumo e di

quant'altro connesso al settore informatico; la consulenza, sviluppo, progettazione, installazione, assistenza, commercializzazione e gestione di software su apparecchiature e sistemi informatici e/o telematici e di rete, nonché la progettazione e la realizzazione di siti e portali web; la promozione di pubbliche relazioni, comunicazione, ed organizzazione di eventi, nonché la consulenza ed ogni altra attività connessa al campo pubblicitario e del marketing tramite i canali informatici e non; l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni; - la società potrà svolgere attività editoriali quali la stampa, l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di edizioni cartacee e digitali nell'ambito della medicina, della sanità e della ricerca scientifica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale, oltre che attraverso appositi siti internet, con esclusione di giornali quotidiani. A tal fine la società potrà realizzare e/o acquistare testi redazionali, grafici e altri materiali iconografici impaginati e quanto altro necessario per la realizzazione di prodotti editoriali, libri opuscoli e programmi. La società potrà, altresì, fornire servizi accessori, quali la redazione e traduzione di testi in genere, nonché servizi pubblicitari e di marketing, la realizzazione di ricerche di mercato, indagini e sondaggi, e la realizzazione di siti internet.

Tali attività potranno essere espletate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. Per conseguire il proprio scopo la società può procedere ad accordi e convenzioni con privati ed enti pubblici, italiani o stranieri, diretti alla realizzazione, alla organizzazione ed alla gestione delle attività rientranti nel proprio scopo nonché ricevere contributi e finanziamenti dagli enti suddetti, provvedere, per conto dei soci, ad acquisti di libri di testo, di altro materiale di documentazione nonché di sussidi didattici scritti o audiovisivi.

Tutte le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed emananda, previo ottenimento di tutti i provvedimenti abilitativi - comunque denominati - richiesti dalla legge e previa iscrizione presso organismi o registri - comunque denominati - previsti dalla normativa; lo svolgimento effettivo delle suddette attività potrà essere eseguito - esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza della legge - dalla società solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti, di ogni tipo, richiesti dalla normativa.

Sono comunque escluse le attività espressamente non consentite dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico o che implichi erogazione di credito al consumo, l'attività di locazione finanziaria, ogni attività riservata a soggetti iscritti presso Albi professionali, le attività riservate previste dal D.lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dal D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento

approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5) Soci ordinari

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere ammessi quali soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche (queste ultime solo se la cooperativa abbia almeno nove soci) appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci;
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6) Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni

caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine, non superiore a cinque anni, fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7) Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e successivi del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.

5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8) Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11) Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 33 e successivi, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12) Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e successivi del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13) Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16) Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18) Bilancio di esercizio - Ristorni

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),

c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 20) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 21) Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ed idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di postaelettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24) Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti come appresso specificato:

- fino a 1000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 1;
- oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 2;

- oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo o dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26) Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento della nomina.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27) Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un

terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29) Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30) Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 31) Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32) Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque per decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della

Giustizia.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 33) Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 34) Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al

rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 35) Normativa generale di riferimento

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36) Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

Art. 40) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Anna Miraglia.